

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	Pag. 1
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	» 2
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI URBANI: <i>Comunicazioni del Presidente</i>	» 5
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i>	» 5
INDUSTRIA (XII): <i>In sede referente</i>	» 7
LAVORO (XIII): <i>In sede referente</i>	» 8
CONVOCAZIONI	» 9

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 6 MARZO 1969, ORE 17,10. — *Presidenza del Presidente VASSALLI.*

La Giunta prosegue l'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Cottone per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13

della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 11).

Il Presidente Vassalli riassume i termini della discussione avvenuta nella precedente seduta. Intervengono, quindi, oltre al Relatore Miotti Carli Amalia, i deputati: Musotto, Malagugini, Bressani, Luberti, Ferioli e Foschini. A conclusione la Giunta constata che trattasi di imputazione elevata in relazione ad una interrogazione presentata in Parlamento dal deputato Cottone nell'esercizio del suo mandato, pubblicata in un giornale senza alcuna nota di commento. Rileva, pertanto, di essere in presenza di un caso di insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e, conseguentemente, decide all'unanimità di non poter prendere in considerazione la domanda ai fini della concessione o meno dell'autorizzazione a procedere in giudizio e dà mandato al Presidente di riferire sulla questione al Presidente della Camera;

contro il deputato Pezzino per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa); e per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 8).

Su relazione del Relatore Ferioli, che illustra i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere e dopo interventi dei deputati Guidi, Malagugini, Galloni, Foschini, Reggiani e del Presidente Vassalli, la Giunta delibera di proporre che l'autorizzazione a procedere sia concessa e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta esamina, quindi, le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Greggi per il reato di cui all'articolo 341, prima e ultima parte e primo capoverso, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (Doc. IV, n. 4).

Dopo interventi dei deputati Malagugini, Ferioli, Bressani, Luberti e Musotto, su richiesta del Relatore Reggiani, la Giunta delibera di rinviare l'esame della domanda;

contro il deputato Caponi per i reati di cui agli articoli 341, prima e ultima parte, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico senza il preventivo avviso dell'autorità di pubblica sicurezza), all'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento dell'autorità), all'articolo 414, prima parte, n. 2, del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi) (Doc. IV, n. 10).

Su proposta del Relatore Baroni, che riferisce sui fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione, la Giunta delibera di proporre di negare l'autorizzazione stessa e dà mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Degli Esposti per il reato di cui all'articolo 340, prima parte e capoverso, del codice penale (interruzione di un pubblico servizio) (Doc. IV, n. 12).

Il Relatore Baroni, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla domanda, propone di negare la richiesta autorizzazione. La Giunta delibera in tal senso, dando mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Guarra per il reato di cui all'articolo 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (intervento in riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'autorità) (Doc. IV, n. 14).

Su proposta del Relatore Bressani, che riferisce sui fatti che hanno dato luogo alla domanda, la Giunta delibera di proporre che l'autorizzazione sia negata, e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Armani per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 feb-

braio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 17).

Il Relatore Musotto, riferisce sulla domanda e conclude proponendo che l'autorizzazione a procedere venga negata.

Dopo interventi del Presidente e dei deputati Malagugini, Bressani e Foschini, la Giunta delibera in conformità con la proposta del Relatore, al quale dà mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Moro Dino per il reato di cui all'articolo 104, comma decimo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (circolazione contro mano) (Doc. IV, n. 26).

Su proposta del Relatore Foschini, la Giunta delibera di proporre di concedere la autorizzazione a procedere e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 6 MARZO 1969, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente DOSI.* — Interviene il dottor Jacobelli, direttore di Tribuna politica.

ESAME DEL PROGRAMMA DI TRIBUNA POLITICA PER IL 1969 (SEGUITO).

La Commissione prosegue l'esame del programma di Tribuna politica per il 1969.

Il Presidente ricorda che la Commissione deve ancora definire il piano delle restanti trasmissioni di Tribuna politica, dopo l'approvazione, in precedenti sedute, delle conferenze-stampa e delle trasmissioni di Tribuna sindacale; al riguardo, prospetta l'opportunità che si dia ancora corso, per quest'anno, alla vecchia rubrica dei « dibattiti a quattro », nell'attesa di esaminare in modo esauriente il progetto per un nuovo programma, in via di allestimento da parte della RAI-TV.

Il senatore Veronesi si dichiara favorevole all'anzidetta proposta. La senatrice Giglia Tedesco esprime l'avviso che convenga proseguire, comunque, nella individuazione di nuove formule di trasmissione per Tribuna politica, senza attendere il 1970. L'oratore sottolinea, inoltre, l'esigenza di esaminare, al

più presto, i programmi di Tribuna elettorale e di Tribuna elettorale regionale.

La Commissione concorda, infine, sulla proposta del Presidente.

ESAME DELLE PROPOSTE DEI SENATORI NALDINI E ANTONICELLI.

Il senatore Naldini riassume il contenuto della lettera da lui inviata alla presidenza della Commissione, alla quale a suo tempo ha aderito il senatore Antonicelli.

L'oratore si sofferma sulle proposte da lui avanzate, concernenti la regolamentazione della rubrica radiofonica « Il Convegno dei cinque » (per garantire un'equa rotazione ai dibattiti di persone che siano espressione dei vari orientamenti politici e culturali); una nuova impostazione della rubrica radiofonica « Rassegna della stampa », per garantire anche ai partiti che non hanno un proprio quotidiano la possibilità di veder trasmesse le proprie opinioni (proposta, peraltro, già accolta dalla Commissione ed in via di attuazione); la creazione di una rubrica televisiva settimanale, che assicuri ad ogni partito rappresentato in Parlamento la possibilità di esporre le proprie posizioni sui problemi politici ed economici di attualità o, in via subordinata, una revisione della trasmissione televisiva « La giornata parlamentare »; l'organizzazione, infine, di un dibattito radiotelevisivo tra i partiti sull'informazione radiotelevisiva in Italia.

Il senatore Antonicelli dichiara di concordare con le proposte del senatore Naldini, insistendo in particolare sull'esigenza di un dibattito in tema di riforma dell'organo radiotelevisivo.

Il deputato Di Giannantonio, espressosi in favore del proposto dibattito radiotelevisivo, si dichiara invece decisamente contrario ad una regolamentazione del « Convegno dei cinque », perché si perverrebbe, inevitabilmente, ad un eccessivo garantismo che si estenderebbe a tutte le altre trasmissioni. L'oratore afferma, poi, di ritenere opportuno soprassedere sulla terza proposta, che aumenterebbe la già notevole tensione politica delle trasmissioni.

Favorevole alle proposte si dichiara, invece, il deputato Roberti, il quale sottolinea che è compito istituzionale della Commissione è di garantire che tutte le trasmissioni siano lo specchio fedele del Paese; tale fine potrebbe essere realizzato solo attraverso la partecipazione di tutte le varie parti politiche, nel rispetto del criterio proporzionale, alla

gestione della Radiotelevisione. Allo stato delle cose — continua il deputato Roberti — è indispensabile estendere a tutte le parti politiche almeno la partecipazione alle diverse trasmissioni.

Il deputato Arnaud osserva che le le proposte del senatore Naldini riaprono il problema se la Commissione intenda ispirarsi ad un criterio rigidamente garantista (che comporta inevitabilmente un abbassamento del livello dei programmi e degli indici di gradimento) o se vuole, invece, regolare alcune trasmissioni di contenuto squisitamente politico, lasciando alla RAI-TV una larga libertà redazionale e giornalistica, nel cui ambito l'ente potrà assicurare trasmissioni libere e vivaci.

L'oratore si dichiara contrario al dibattito sull'informazione radiotelevisiva e sulle proposte di riforma, ritenendo che su questo tema non debbano essere chiamati a discutere solo i rappresentanti dei partiti; mentre suggerisce, per rendere più interessante « La giornata parlamentare », di trasmettere in presa diretta, una volta la settimana, la risposta di alcuni rappresentanti dei partiti a domande di attualità.

Il senatore Spigaroli concorda con le argomentazioni del deputato Arnaud e, sulla prima proposta del senatore Naldini, esprime l'avviso che sia inopportuna una specie di schedatura politica di coloro che intervengono ai « Convegni dei cinque », affermando che occorre lasciare alla RAI-TV libertà di scegliere i partecipanti tra gli esponenti delle diverse correnti di pensiero. Quanto alla terza proposta, manifesta il dubbio che si possa creare quasi una ripetizione dell'attuale Tribuna politica; parimenti è contrario alla proposta subordinata, dalla quale deriverebbero — a suo avviso — non lievi inconvenienti. Ritiene, invece, accoglibile la proposta del deputato Arnaud di intervistare con immediatezza, su questioni importanti, i rappresentanti delle diverse parti politiche. Quanto all'ultima delle proposte, manifesta viva perplessità, perché ritiene che nella trasmissione non possano essere espresse in modo chiaro le varie posizioni politiche sul problema della riforma dell'organo radiotelevisivo.

Il deputato Covelli ribadisce il pensiero più volte espresso di non tendere al garantismo assoluto nelle trasmissioni radiotelevisive, tale da schematizzare e rendere grigie le trasmissioni stesse, ma di voler impedire, al tempo stesso, che esse siano espressione della linea politica dei Gruppi di maggioranza.

A tale riguardo, l'oratore afferma che oggi, con la maggioranza di centro-sinistra, l'obiettività delle trasmissioni è indubbiamente peggiorata.

Il deputato Covelli riconosce, poi, l'opportunità di rinnovare la trasmissione « La giornata parlamentare », che ritiene monotona, e suggerisce, al riguardo, di far apparire ogni giorno sul video gli intervenuti nei dibattiti parlamentari; quanto alla proposta trasmissione di un dibattito sulla riforma della radiotelevisione, si dichiara convinto della sua opportunità, sulla base, peraltro, delle proposte di legge presentate al Parlamento. L'oratore conclude ribadendo che dev'essere garantito — nei confronti dei parlamentari — il rispetto anche formale ad essi dovuto dalla radiotelevisione e prospettando l'opportunità che un funzionario della RAI-TV, appositamente incaricato, tenga i contatti con i parlamentari stessi.

Il senatore Rossi precisa che il Gruppo comunista si è già dichiarato contrario ad un gretto garantismo, ma constata peraltro che, in determinate situazioni, la valutazione dei tempi di trasmissione e delle presenze concesse ai rappresentanti dei vari partiti si traduce in sostanza in un giudizio di qualità. Osserva, poi, che la soluzione all'alternativa espressa dal deputato Arnaud può essere trovata solo se si pretende la massima indipendenza ed obiettività informativa, assicurate con trasmissioni agili e vive, difficilmente oggi realizzabili per la parzialità che caratterizza la RAI-TV.

Infine, il senatore Rossi propone di rinviare il dibattito sulla riforma della RAI-TV, realizzando, nel frattempo, alcune brevi interviste ai presentatori delle varie proposte di riforma, al fine di informare e di sensibilizzare l'opinione pubblica.

Con tali osservazioni concorda il senatore Salati, il quale aggiunge che le proposte formulate dal senatore Naldini debbono essere prese in considerazione, in quanto esprimono la volontà di assicurare la partecipazione effettiva alle trasmissioni di tutte le grandi correnti di opinione.

Il deputato Silvestri ritiene non ancora risolto il problema del compito primario della Commissione, di garantire, se non l'obiettività assoluta, almeno quella relativa. A suo avviso, debbono essere affrontati e risolti anzitutto il problema del miglioramento della informazione politica, in riferimento al gradimento dell'opinione pubblica (per cui bisognerebbe ascoltare i responsabili delle varie rubriche), nonché il problema della ri-

forma dell'Ente radiotelevisivo, per il quale si dichiara d'accordo che si svolga un dibattito sulla base delle varie proposte di legge presentate al Parlamento.

L'oratore conclude constatando una convergenza di opinioni sull'esigenza che le trasmissioni a contenuto squisitamente politico abbiano la piena garanzia della Commissione di vigilanza e che la RAI-TV sia, invece, lasciata libera di operare per altre rubriche, salvo il controllo *a posteriori* della Commissione stessa.

Il senatore Naldini, replicando, afferma che la prima delle sue proposte tendeva soprattutto a sollevare il problema della scelta dei partecipanti ai « Convegni dei cinque », scelta che non deve essere effettuata con criteri discriminatori nei confronti di talune correnti di pensiero. Quanto alla terza proposta, ritiene che potrebbe essere studiata una formula, tale da rendere più viva la « Giornata parlamentare », con la presenza di parlamentari intervenuti nei dibattiti svoltisi dinnanzi al Parlamento.

Circa il dibattito sull'informazione radiotelevisiva in Italia, l'oratore si dichiara favorevole ai suggerimenti di discutere sulla base dei disegni di legge di riforma presentati, a condizione peraltro che tale dibattito non venga alla fine impedito dall'eventuale, mancata presentazione dei suddetti disegni di legge da parte di talune forze politiche.

Il Presidente riassume i termini dell'ampia discussione, rilevando che la Commissione è stata concorde nel riconoscere l'opportunità che il « Convegno dei cinque » trovi il modo di dare espressione a tutte le correnti di pensiero esistenti nel Paese. Quanto alla seconda delle proposte del senatore Naldini, afferma che di essa se ne discuterà più ampiamente non appena la Commissione, a breve termine, riesaminerà, nel complesso, le varie rubriche politiche in atto; in merito, poi al dibattito sull'informazione radiotelevisiva in Italia, rileva il concorde avviso che esso debba svolgersi sulla base delle diverse proposte di legge in materia, attendendo, peraltro, entro un ragionevole lasso di tempo, che le varie parti politiche abbiano presentato i relativi disegni di legge.

Quanto, infine, alla proposta del deputato Covelli, che un funzionario della RAI-TV sia incaricato dei rapporti con i membri della Commissione, ritiene che sia più opportuno che i motivi di insoddisfazione, che dovessero manifestarsi, siano segnalati alla Commissione stessa.

ESAME DI PROPOSTE VARIE

Il Presidente dà notizia di lettere pervenutegli da organizzazioni politiche minori e da associazioni, richiedenti una partecipazione alle rubriche radiotelevisive di contenuto politico.

La Commissione esprime, al riguardo, lo avviso che la partecipazione alle rubriche suddette debba essere riservata alle formazioni politiche che abbiano costituito Gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento.

Il Presidente dà, successivamente, notizia di due lettere pervenutegli da organizzazioni femminili, che lamentano una certa carenza delle trasmissioni televisive destinate ad una seria informazione del mondo femminile stesso.

Dopo brevi interventi dei senatori Spigaroli e Giglia Tedesco, la Commissione, espresso il suo orientamento favorevole, si riserva di approfondire ulteriormente il problema e dà mandato al Presidente di invitare l'organo radiotelevisivo a studiare la possibilità di un ampliamento delle trasmissioni suddette.

La Commissione, infine, espresso avviso contrario ad una richiesta del deputato Di Giannantonio, di variare l'abituale giorno di convocazione della Commissione, in via ordinaria, per evitare la coincidenza con le riunioni dei gruppi parlamentari, ribadisce la decisione presa che le riunioni della Commissione abbiano luogo l'ultimo giovedì di ogni mese.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina degli immobili urbani.

GIOVEDÌ 6 MARZO 1969, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente* DEGAN.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE:

Il Presidente Degan ricorda che, a seguito di una riunione con i rappresentanti dei gruppi parlamentari rappresentati nella Commissione, aveva inviato una lettera al Presidente della Camera manifestandogli l'intendimento di massima della Commissione di procedere ad una indagine conoscitiva sulla situazione delle locazioni in Italia. Dà quindi lettura della risposta del Presidente della Camera con la

quale, al fine di mantenere ferma una prassi costantemente seguita fino ad ora in tale materia, si richiedeva una deliberazione formale della Commissione di richiesta di autorizzazione a condurre la suddetta indagine.

Dopo brevi interventi dei deputati Amendola Pietro e Re, i quali si augurano che la risposta del Presidente della Camera venga data sollecitamente e propongono di delineare un programma ben circoscritto per l'indagine, la Commissione approva all'unanimità la richiesta di autorizzazione per un'indagine conoscitiva strettamente limitata all'esame della situazione delle locazioni in Italia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 6 MARZO 1969, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

All'inizio della seduta il deputato Guidi protesta perché nel *Bollettino* delle Commissioni del 5 marzo, nel comunicato relativo al disegno di legge n. 980 e alle proposte di legge nn. 820 e 824, concernenti l'istruzione sommaria, non risulta riportata la richiesta che ebbe ad avanzare al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali disposizioni abbia dato ai procuratori della Repubblica a seguito della sentenza n. 117 della Corte costituzionale del 30 novembre 1968, nonché la risposta del Ministro stesso.

Il Presidente fa dar lettura dello stenografico integrale della seduta precedente, ove la richiesta del deputato Guidi quanto la risposta del Ministro sono esattamente riportate, facendo rilevare che nel *Bollettino* vengono date notizie riassuntive delle sedute, mentre il resoconto stenografico fedelmente registra ogni particolare.

Proposte di legge:

Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);

Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

Il Presidente ricorda che sulla proposta di legge Fortuna, il deputato Di Vagno, in data 4 ottobre 1968, ebbe a svolgere la relazione mentre, successivamente, venne asse-

gnata alla Commissione la proposta di legge dei deputati Baslini ed altri e, nel frattempo, la I Commissione Affari costituzionali espresse il proprio parere. Essendo stato il deputato Di Vagno chiamato ad incarichi di Governo, invita il nuovo relatore Lenoci a riferire sui due provvedimenti.

Il deputato Lenoci esordisce annunciando di tralasciare lo *excursus* storico relativo alle vicende delle varie proposte di legge sul divorzio presentate, nel tempo, al Parlamento italiano in quanto contenuto nella relazione alla proposta Fortuna.

Si sofferma invece sul tema relativo alla costituzionalità di una legge che preveda lo scioglimento del matrimonio al di là dell'unico caso contemplato nell'articolo 149 del codice civile.

A sostegno di questa tesi richiama i precedenti e le trattative che hanno portato al concordato tra Chiesa e Stato, alla susseguente legge matrimoniale, all'articolo 7 della Costituzione in relazione alla recezione nell'ordinamento interno delle norme concordatarie.

Dichiara che l'introduzione del divorzio, con legge interna dello Stato italiano, non può determinare alcuna incostituzionalità, in quanto anche nel caso di matrimonio concordatario, lo Stato ha sempre tutti i poteri di disporre degli « effetti » che derivano dalla celebrazione del matrimonio.

Con il matrimonio concordatario viene posta in essere la costituzione del vincolo, però gli effetti — tra cui quello della dissolubilità o indissolubilità — restano di competenza dello Stato italiano.

Accenna alle tre forme di matrimonio oggi esistenti in Italia — canonico, civile, acatolico — e ricorda come il divorzio nel nostro Paese sia esistito fino al 1924 per la città di Fiume ed il suo territorio; sino al 1929 nelle province della Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e nella Dalmazia e come fosse ammesso nei possedimenti italiani dell'Egeo, nelle province metropolitane della Tripolitania e della Cirenaica oltre che nei territori coloniali della Somalia e dell'Eritrea.

Sostiene che l'introduzione di nuovi casi di scioglimento di matrimonio nel nostro diritto positivo non trova ostacoli né nella lettera né nella *ratio* delle norme costituzionali.

Accenna ai problemi di carattere sociale che la mancanza del divorzio determina in Italia, al problema dei figli illegittimi o naturali, e passa ad analizzare le singole norme della proposta di legge di iniziativa del depu-

tato Fortuna e quindi quelle della proposta di legge dei deputati Baslini ed altri.

Successivamente confronta i punti dove le due proposte maggiormente divergono rilevando, nel contempo, che tali diversità non gli sembrano impeditive alla eventuale elaborazione di un testo unificato.

Interviene il deputato Castelli il quale afferma che egli e i suoi colleghi della democrazia cristiana affrontano la discussione con volontà di approfondimento della materia, senza alcuna preclusione in quanto ritengono che si tratti di una proposta di legge che viene esaminata da parlamentari legati soltanto al loro dovere di rappresentanti del popolo, senza alcuna influenza di altro carattere.

Esamina criticamente la relazione del deputato Lenoci osservando che non può condividere le conclusioni cui è arrivato il relatore, soprattutto per quanto concerne la supposta costituzionalità di una legge che, come atto interno dello Stato, introducesse nuovi casi di scioglimento del matrimonio.

Ricorda i momenti più salienti nella storia del Parlamento italiano in relazione alle varie posizioni assunte dai deputati delle più diverse tendenze, particolarmente di quelli laici, che sono intervenuti nei dibattiti in materia di divorzio, per dimostrare quali e quanti argomenti siano stati portati contro tali proposte.

Fornisce ampia documentazione statistica in merito alle percentuali dei figli illegittimi in paesi divorzisti ed in quelli non divorzisti, come l'Italia e la Spagna, per far notare che le più basse percentuali si trovano proprio in questi due ultimi paesi, con ciò sfatando la comune credenza che il numero dei figli illegittimi sia più elevato nei paesi che non hanno il divorzio.

Ritiene che alcune indicazioni numeriche contenute nella relazione che precede la proposta di legge Fortuna, in merito al numero delle persone — coniugi e figli — colpite dalla mancanza del divorzio in Italia, sia eccessivo e che, concretamente, le cifre possono essere molto ridotte.

Passa quindi, ad analizzare, con ampie citazioni ed estesa documentazione, le trattative che hanno portato alla conclusione del Concordato dando lettura di testi di lettere, di promemoria per dimostrare come lo stesso Governo italiano dell'epoca fosse ben conscio che la rinuncia a molte posizioni in materia matrimoniale era condizione indispensabile per arrivare alla conclusione del Concordato stesso. Mette in evidenza che il Concordato ha fissata la situazione quale allora era nel

diritto matrimoniale italiano, secondo il principio del *rebus sic stantibus* per cui oggi, una unilaterale decisione del Governo italiano sarebbe in contrasto con le norme concordatarie. Inoltre, una tale decisione sarebbe anche in contrasto con l'articolo 7 della Costituzione che, a suo giudizio, ha determinata la costituzionalizzazione delle norme concordatarie. Si sofferma quindi sul problema della trascrizione del matrimonio e sulle varie tesi che intorno a questo istituto sono state sostenute.

Dichiara che dall'esame delle due proposte di legge ha tratta la sensazione che i proponenti non abbiano avuto la decisione di parlare di una dissolubilità assoluta del matrimonio e siano ricorsi a delle formule che, pur sembrando limitative, arrivano all'ammissione del divorzio per mutuo consenso.

Non si nasconde che per i singoli la introduzione del divorzio potrebbe anche essere utile, ma certamente determinerebbe un danno per la società e non eleverebbe la moralità del Paese.

Prende la parola il deputato Pennacchini il quale afferma, che, in questo esame delle due proposte di legge, da parte della democrazia cristiana nessun intervento sarà determinato da influenze di carattere confessionale. Il problema può essere dibattuto con la più ampia libertà in quanto non esiste una maggioranza preconstituita dal punto di vista politico e la materia non fa parte degli accordi di Governo, tanto che alcuni gruppi non hanno preso alcuna decisione ufficiale, lasciando i singoli deputati liberi di decidere secondo il proprio convincimento.

Fa notare che l'attuale proposta di legge del deputato Fortuna, ha subito delle modifiche rispetto a quella presentata nella passata legislatura, forse anche in relazione al fatto che il progetto, questa volta, è firmato tanto dai deputati del gruppo socialista unificato, quanto da comunisti.

Passa, quindi, ad esaminare il concetto di famiglia come comunità, distinguendolo da quello di società, per cui una volta che la comunità venga a mancare, i coniugi che la componevano non possono riassumere la loro precedente individualità. Osserva che la famiglia è la base dello Stato e che qualsiasi lesione che venga ad essa portata si trasforma in una offesa allo Stato stesso.

Non si nasconde che, nella realtà quotidiana, tutti possono riscontrare dei casi limite di famiglie che hanno perduta la loro unità; ritiene che una soluzione più appropriata di queste situazioni possa essere trovata attraverso la elaborazione di nuove nor-

me che riformino alcuni istituti del diritto di famiglia, meglio di quanto non possa avvenire con una legge che introduca il divorzio.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 6 MARZO 1969, ORE 16,50. — *Presidenza del Vicepresidente LONGONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Schietroma.

Disegno e proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345);

Foderaro e Caiazza: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6);

Amasio ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822).

Ha inizio la discussione generale.

Il deputato Helfer, dato atto al relatore Longoni della lucidità e completezza della sua relazione, mette in guardia la Commissione sulla pericolosa situazione che si verrebbe a determinare nel nostro Paese in ordine al movimento turistico degli stranieri, qualora non si risolva prontamente la questione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli: le associazioni turistiche e automobilistiche austriache, tedesche e svizzere cominciano infatti a sconsigliare ai loro aderenti i tradizionali itinerari italiani proprio in relazione alla mancata soluzione di questo annoso problema e sulla base di una dolorosa casistica di danni non risarciti.

Ripercorso il tormentato *iter* dei provvedimenti di analogo contenuto nel corso di ben tre Legislature, osserva come il disegno di legge n. 345, pur strutturato essenzialmente sulla base della convenzione di Strasburgo (cui purtroppo soltanto l'Italia e il Portogallo non hanno ancora dato attuazione), ha, a suo giudizio, il merito di recepire e mediare le posizioni emerse in questi ultimi anni nei pubblici dibattiti e nei provvedimenti d'iniziativa parlamentare già presentati.

Rileva inoltre come il nostro grave ritardo potrà essere recuperato facendo tesoro della esperienza altrui, consentendoci di evitare, per esempio, misure, come quella del « Fondo di sicurezza », negativamente adottate dalla Francia: il ritardo può essere quindi una felice occasione per fare le cose meglio degli altri e a tal fine suggerisce alcuni accorgimenti di carattere procedurale per proseguire speditamente nella discussione (in particolare: l'eliminazione delle deleghe legislative onde poter chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa, e la fissazione, attraverso un adeguato emendamento, di un termine vincolante per l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge).

Sempre a questi fini chiede inoltre alla Presidenza della Commissione di programmare nei dettagli la discussione in corso, analogamente a quanto è stato stabilito per le proposte di legge sul nuovo assetto della rete distributiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Il Presidente comunica l'invito rivolto ai colleghi della Commissione dal Comitato di difesa del personale del centro Euratom di Ispra a partecipare ad una riunione che si terrà ad Ispra sabato 8 marzo per dibattere i problemi di quel Centro nucleare.

In relazione quindi a richieste pervenute di riprendere in esame il testo unificato già predisposto dalla Commissione nel corso della precedente Legislatura per la nuova disciplina della gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti, il Sottosegretario Schietroma, su particolare richiesta dei deputati Servello e Demarchi, fornisce alcuni chiarimenti sullo stato attuale della vertenza fra gestori delle pompe di benzina e società petrolifere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 6 MARZO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Brodolini.

Disegno e proposte di legge:

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (*Urgenza*) (1064);

Longo Luigi ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*Urgenza*) (2);

Roberti ed altri: Ripristino della pensione di anzianità ed abolizione delle trattenute sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (*Urgenza*) (96);

Vecchietti ed altri: Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione dell'INPS (*Urgenza*) (114);

Pellicani: Integrazione della delega al Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, per l'estensione della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni privi di trattamento pensionistico (*Urgenza*) (141);

Feroli ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale (*Urgenza*) (209);

Bonomi ed altri: Modifica di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (*Urgenza*) (215);

Guerrini Giorgio ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488. Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*Urgenza*) (217);

De Lorenzo Ferruccio e Cassandro: Ricongiunzione delle disposizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322 (365).

Bonomi ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, integrato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernenti il trattamento previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (437);

e petizioni:

Miglioramento delle pensioni INPS (10);

Emanazione di nuove norme concernenti le pensioni e gli istituti previdenziali (46).

Il Relatore Bianchi Fortunato, nella sua replica, rileva il grande interesse suscitato dai provvedimenti all'esame e in particolare dal disegno di legge governativo, n. 1064, assunto dal Governo dopo le consultazioni con i sindacati e sul quale ora il Parlamento è

chiamato a decidere nella pienezza della sua competenza.

Dagli interventi susseguitisi nella discussione risulta confermata la portata sociale del disegno di legge, sia per l'apporto finanziario messo a disposizione dallo Stato sia per il merito delle disposizioni, che completano e sviluppano la riforma del sistema pensionistico già iniziata con leggi precedenti.

Non sono mancati tuttavia rilievi e sollecitazioni per ulteriori perfezionamenti e miglioramenti, tra i quali il Relatore ritiene di dover particolarmente ricordare: l'estensione del regime pensionistico dei lavori dipendenti ai coloni e mezzadri e l'inserimento, nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti, di alcuni gruppi ancora esclusi; una più completa valutazione del periodo assicurativo riguardo ai momenti in cui il lavoratore può essere estromesso dall'attività lavorativa o ritardato nell'accedervi; la valutazione della retribuzione pensionabile, con particolare riguardo ai lavoratori agricoli e all'esigenza di contemperare la richiesta di agganciamento al migliore triennio retributivo con le incombenze tecnico-amministrative; l'elevazione dei trattamenti minimi; la sostituzione degli assegni familiari alle quote di maggiorazione per carichi di famiglia; il sistema più idoneo per assicurare un effettivo adeguamento automatico delle pensioni; la disciplina del cumulo tra pensione e salario; la parificazione tra uomo e donna nelle condizioni di pensionamento; la parificazione del trattamento di reversibilità dei coltivatori diretti; l'estensione della pensione sociale ai cittadini totalmente invalidi; l'anticipazione dei tempi della delega per la riforma degli organi di amministrazione dell'INPS.

Occorre però valutare attentamente gli aspetti finanziari delle modifiche sollecitate e il Relatore sottolinea in particolare il carattere perequativo della sostituzione degli assegni familiari alle quote di maggiorazione, anche in relazione alla richiesta di una diversa distribuzione dell'aumento percentuale del dieci per cento sulle pensioni contributive.

Il Ministro Brodolini, dopo aver dato atto del costruttivo apporto delle organizzazioni sindacali alla formulazione del disegno di legge n. 1064, con il quale si è dato l'avvio ad un sistema più perfezionato di sicurezza sociale, richiama l'attenzione sull'entità degli oneri finanziari, che lo Stato e la collettività si sono impegnati ad assumere nei confronti del sistema pensionistico generale con sensibili effetti di redistribuzione dei redditi e di tonificazione dei consumi. Il livello di tali

oneri è molto elevato e occorre tener conto anche delle altre esigenze sociali, cui lo Stato deve provvedere, e degli altri problemi che pure possono incidere sulla distribuzione del reddito nazionale. Ciò premesso, dichiara di non essere alieno dal considerare con la massima attenzione ogni richiesta di perfezionamento e miglioramento del testo governativo, che non alteri le linee fondamentali del sistema e tenga conto, appunto, dei limiti delle disponibilità finanziarie.

In particolare ritiene che debba essere valutata la proposta di sostituzione degli assegni familiari alle quote di maggiorazione, come contributo alla perequazione dei trattamenti pensionistici, e la possibilità di rivedere i tempi delle varie deleghe, compatibilmente con le esigenze tecniche derivanti dai gravosi impegni che gli uffici dovranno affrontare per l'attuazione della legge.

Dopo interventi dei deputati Tognoni, Pazzaglia e Gunnella sull'ordine dei lavori, il Presidente Biaggi, dopo aver rivolto l'augurio della Commissione al Sottosegretario senatore Bellisario, caduto infermo, rinvia lo esame degli articoli e degli emendamenti a mercoledì 12 marzo alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 7 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media (1046) — Relatore: Racchetti — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

LETTIERI ed altri: Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica (419) — Relatore: Cattaneo Pettrini Giannina — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.